REGIONE PIEMONTE

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 268 Adunanza 18 febbraio 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 09:30 in via telematica, presso la sede indicata dal DPGR n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Alberto CIRIO Presidente,~~ Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO, ~~Maurizio Raffaello MARRONE,~~ con l'assistenza di Paola D'AMATO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CIRIO e l' Assessore MARRONE

(Omissis)

D.G.R. n. 27 - 4675

OGGETTO:

Legge regionale 38/2006, articolo 5, comma 3. Disposizioni sulla proroga al 31 maggio 2022 del termine di scadenza del triennio 01/03/2019-01/03/2022 di adempimento dell'obbligo formativo di aggiornamento professionale del comparto della somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla DGR 25-1952 del 31.07.2015, Allegato A, paragrafo 8.

A relazione dell'Assessore POGGIO

Premesso che:

la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i., recante la "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", sancisce, in particolare, che:

all'articolo 5, comma 3, "*I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza*";

all'articolo 5, comma 4, "*La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del D.lgs. 59/2010, e del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività di cui al comma 3, e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 9, della L.R. 28/1999"*;

all'articolo 16 bis "*In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, accertata dall'amministrazione comunale, si applica la sanzione di cui all'articolo 21, comma 2";*

la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 25-1952 del 31 luglio 2015 recante "Disciplina del corso di formazione obbligatorio di aggiornamento professionale, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati del comparto della somministrazione di alimenti e bevande. Revoca della D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009", con la quale al paragrafo 8

dell'Allegato A, ha indicato le scadenze dei trienni di adempimento dell'obbligo formativo, tra le quali figura il triennio 01/03/2019-01/03/2022.

Preso atto, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Cultura e Commercio:

delle difficoltà organizzative e operative, derivanti dalle disposizioni normative vigenti per contrastare e prevenire la diffusione da Covid-19, espresse nel corso della pandemia dalle associazioni di categoria del comparto commercio a gestire, nel triennio 01/03/2019-01/03/2022, i corsi obbligatori di aggiornamento professionale del comparto, anche in modalità FAD (formazione a distanza), e conseguentemente a far rispettare la scadenza del 1° marzo 2022 agli operatori del settore della somministrazione tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo;

della e-mail del 09/02/2022, prot. n. 976/A200B del 09/02/2022 di Confesercenti Regionale del Piemonte e della e-mail del 10/02/2022, prot. n. 992/A2009B del 10/02/2022 di Confcommercio Piemonte con le quali ciascuna delle associazione di categoria chiede formalmente di prorogare il termine di scadenza del 1°marzo 2022 al 31 maggio 2022, per le motivazioni sopra indicate.

Richiamato che il mancato assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio in corso, comporta l'applicazione da parte dell'amministrazione comunale, deputata al controllo, della sanzione da euro 500 a euro 2.700 di cui all'articolo 21, comma 2, della succitata legge regionale 38/2006.

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra riportate, prorogare al 31 maggio 2022 la scadenza riferita al triennio formativo 01/03/2019-01/03/2022, di cui al paragrafo 8, Allegato A della D.G.R. n. 25-1952 del 31/07/2015, fermo restando che il triennio successivo di assolvimento del corso di aggiornamento professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande decorrerà, in coerenza con il suddetto provvedimento, dal 01/03/2022 al 01/03/2025.

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

vista la L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i. recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";

vista la L.R. n. 38 del 29/12/2006 recante "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

vista la D.G.R. n. 25-1952 del 31 luglio 2015 recante "Disciplina del corso di formazione obbligatorio di aggiornamento professionale, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati del comparto della somministrazione di alimenti e bevande. Revoca della D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009";

vista la DGR 1-3082 del 16 aprile 2021 di approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di prorogare al 31 maggio 2022 la scadenza riferita al triennio formativo 01/03/2019-01/03/2022, di adempimento dell'obbligo formativo di aggiornamento professionale del comparto della somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla D.G.R. 25-1952 del 31/07/2015, Allegato A, paragrafo 8, fermo restando che il triennio successivo di assolvimento del corso di aggiornamento professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande decorrerà, in coerenza con il suddetto provvedimento, dall' 01/03/2022 al 01/03/2025;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Paola D'AMATO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 18 febbraio 2022.

ez/